



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINA N. 125 DEL 04.10.2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA – ANNI TRE - DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – REVOCA DELLA T.D. 3206114

CIG 9423005DB5

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che l'art. 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 30.03.1999, prevede che "La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al DPR 29.09.1973 n. 602 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione";

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2022 con cui è stato stabilito di procedere con l'esternalizzazione della gestione delle funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Santo Stefano di Camastra attraverso il modello della concessione a soggetti terzi iscritti in apposito albo, in quanto tale forma di gestione risulta essere più conveniente sotto i profili di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità;;

Evidenziato che l'affidamento in concessione della riscossione coattiva, rappresenta:

- per l'ente una soluzione economica per la gestione delle attività di riscossione coattiva che viceversa vedrebbero coinvolte varie figure professionali in possesso di specifica formazione e titoli a tempo pieno oltre alla dotazione informatica per la gestione delle pratiche (rateazioni, fermi amministrativi, pignoramenti, ecc);
- per il contribuente, una misura di mitigazione degli oneri in considerazione che rispetto all'interesse moratorio praticato da ADER (2,68%) ai sensi del DPR 602/73 e che tale mitigazione può essere funzionale ad un maggior grado di riscuotibilità del credito a fronte di una situazione economica deteriorata ed in via di ulteriore deterioramento a causa dei provvedimenti adottati per contrastare la diffusione della epidemia di COVID-19;
- per il bilancio comunale un compromesso equilibrato tra i costi da sostenere e la riscossione delle entrate direttamente connessa all'attività da svolgere con competenza, celerità e capillarità;

Tenuto conto di quanto previsto dal D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni), che ha apportato modifiche alla disciplina dell'affidamento diretto, istituito regolamentato dal 2016 dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) al fine di "... incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19".

Visto l'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 comma 1 che ha previsto delle modifiche al D.L. 76/2020:

" a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ((e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»))

Premesso altresì che

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art.32 c.2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che la legge 160/2019 ha introdotto, dal 1 gennaio 2020, lo strumento dell'accertamento esecutivo che non necessita più della fase ingiuntiva;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, da riscuotere coattivamente nell'anno corrente e fino al 2025;

Ritenuto di affidare il servizio di cui in argomento servendosi del Mercato Elettronico della P.A. utilizzando la "trattativa diretta" con la ditta Municipia S.p.A. Via Adriano Olivetti, 7 – 38122 Trento (TN) – Italia P.Iva: 01973900838 in quanto soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore e dotato di pluriennale esperienza nel campo della riscossione coattiva;

Evidenziato che le caratteristiche del contratto dovranno essere:

Oggetto del contratto: affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Santo Stefano di Camastra (fasi extragiudiziali, procedure cautelari, procedure esecutive, rintraccio dei debitori, gestione e rendicontazione informatica delle notifiche, rendicontazione informatica degli incassi, gestione del contenzioso, gestione delle procedure concorsuali);

Valore del contratto: stimato indicativamente in 62.084,05 al netto dell'Iva, del rimborso delle spese postali e di notifica (stimate in euro 67.500,00), fuori limite dell'affidamento in quanto trattasi di mero rimborso spese addebitate ai contribuenti, e delle spese di cui al DM 21 novembre 2000 "Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112" (stimate in euro 76.760,00) solo sulle quote inesigibili;

Modalità di scelta del contraente: mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) – attraverso trattativa diretta;

Durata: Periodo di affidamento delle pratiche da avviare a riscossione coattiva: dalla sottoscrizione del contratto per anni TRE prorogabili di anni DUE e comunque fino alla loro naturale estinzione (per pagamento o inesigibilità) e comunque fino al limite massima di un importo fatturato dal concessionario pari ad euro 139.000,00 al netto dell'IVA;

Compenso: Quota fissa a pratica affidata pari ad euro 8,00, Aggiunto sulla riscossione pari al 11% del riscosso di cui 6% a carico del contribuente e 5% a carico del Comune;

Rimborso delle spese di notifica e, nei limiti di tipologia ed importo previsti dal D.M. 21 novembre 2000 delle spese esecutive e cautelari.

Dato atto che la gestione diretta della riscossione coattiva dovrebbe farsi carico per gli anni 2022/2024 delle spese di personale (supporto all'utenza, rateazioni, gestione dei pagamenti dei rendiconti delle procedure esecutive e cautelari, ecc) (stimabili in 90.000,00 pari, nel triennio ad almeno un dipendente di cat. C agente della riscossione full time da dedicare all'attività);

delle spese indirette e d'ufficio (consumabili, utenze, servizi di stampa ed imbustamento, cancelleria, ecc) (stimabili in almeno 10.000,00 nel triennio);

delle spese non quantificabili di notifica e di quelle riconducibili alle azioni cautelari ed esecutive comunque a carico dell'ente;

delle spese di formazione e di supporto specialistico comunque a carico dell'ente;

Dato atto che:

trattandosi di un servizio in concessione l'utilità per l'ente è quella di demandare al concessionario tutte le attività afferenti alla riscossione coattiva non coinvolgendo l'impiego di risorse umane e strumentali e ottenendo di contro la certezza di una gestione puntuale ed efficiente delle stesse da parte di un soggetto con comprovata esperienza professionale;

gli avvisi di accertamento esecutivi necessitano tutti di almeno due comunicazioni da notificare e di un buon numero di azioni cautelari;

la riscossione coattiva deve essere preceduta dalla verifica della residenza anagrafica corretta ed aggiornata;

la riscossione coattiva, il più delle volte, necessità di ulteriori comunicazioni e notifiche;

di norma, la riscossione coattiva, ha esito positivo su un numero limitato di pratiche ancorché le spese di notifica, cautelari ed esecutive per l'infruttuoso esperimento dei tentativi di riscossione siano comunque da sostenere;

Preso Atto delle indicazioni del Consiglio di Stato con sentenza n. 1108/2022 secondo cui è applicabile la normativa emergenziale (DI 76/2020) anche alle concessioni di servizi e non solo degli appalti e, per legge (articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice), la stazione appaltante non è tenuta ad alcuna previa consultazione del mercato, stante la natura "emergenziale" e temporanea introdotta dal primo decreto Semplificazioni (DI 76/2020 confermato dal DI 77/2021) la cui applicazione è ora prevista fino al 30 giugno 2023

Viste le istruzioni tecniche e linee guida dell'Anci (Quaderno Anci 23 relativo a Affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del DL Semplificazioni n. 76/2020, in cui viene ribadito che la fattispecie dell'affidamento diretto previsto appositamente per i micro importi (ora fino ai 139mila euro per beni/servizi e infra 150mila per lavori) non comporta la necessità *«di confronto comparativo tra operatori economici», lasciando, per converso, «libertà di azione alle Stazioni Appaltanti (...) conformemente alla ratio legis alla base dell'introduzione della deroga di "velocizzare e semplificare gli affidamenti».*

Considerata la necessità di comparare l'efficacia, l'efficienza di soggetti diversi che sul mercato offrono servizi relativi alla riscossione coattiva delle entrate locali al fine di ottimizzare i tempi di incasso e di conferire tempi quanto più certi nella definizione dei "residui attivi" nel bilancio dell'Ente attraverso, nei casi di mancato incasso degli importi in carico, l'accertamento dell'inesigibilità delle singole partite.

Evidenziata, per i motivi anzidetti, l'importanza dei tempi di completamento dell'iter di riscossione delle entrate ai fini della corretta contabilità e degli equilibri di bilancio.

Evidenziati i necessari requisiti richiesti dalla legge (di professionalità, tecnici, finanziari e di onorabilità) agli iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D.lgs 446/97; requisiti di legge che conferiscono certezza ad ogni certificazione di inesigibilità fornita all'Ente.

Ritenuto conveniente per l'Ente, nell'esercizio delle facoltà concesse dal citato art. 36, comma 2, lettera a) del citato Codice dei contratti pubblici, procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi a Municipia s.p.a. per i sopraesposti motivi;

Dato atto che il Comune di Santo Stefano di Camastra intende destinare per la realizzazione del progetto in parola € 180.000,00 che trovano copertura al ANNI 2022 – 2024 capitolo di bilancio 10904/360 suddivisi fra le annualità 2022-2023-2024, oltre alle spese postali pari presuntivamente ad € 67.500,00 capitolo di bilancio 10102/300 suddivisi fra le annualità 2022-2023-2024, dotati della disponibilità necessaria;

Richiamata la determina sindacale n. 37 del 28.07.2022 è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa dell'Area Economico Finanziaria ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL del 21.05.2018.

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 14.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP per gli esercizi finanziari 2021/2023;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 14.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 136 del 28.09.2022 di assegnazione delle risorse;

Dato atto che l'impegno può essere assunto anche in esercizio provvisorio in quanto trattasi di spesa diretta ad evitare l'insorgere di un danno patrimoniale certo e grave per il Comune quale quello della decadenza dalla riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali dell'ente:

Dato atto che con determina n. 123 del 28.09.2022 veniva avviata la trattativa diretta sul ME.PA. e che, a causa di un errore materiale nella gestione informatizzata della gara, la stessa veniva posta, anziché in stato "attivo" nello stato "nullo" con conseguente necessità di annullarla ed avviarne una nuova avente le identiche caratteristiche;

Ritenuto pertanto di dover revocare la trattativa diretta n. 3206114 avviata con determina n. 123 del 28.09.2022 al fine di inserirne una nuova che possa essere visualizzata e trattata correttamente in forma elettronica;

Visti:

il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.

il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii.

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.

il vigente Statuto Comunale

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione è di propria competenza;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di revocare la trattativa diretta n. 3206114 avviata con determina n. 123 del 28.09.2022.

Di acquisire il servizio in concessione di riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di Santo Stefano di Camastra mediante ricorso al MEPA, attraverso trattativa diretta con la ditta Municipia S.p.A.;

Di approvare l'allegata Trattativa diretta n. 3221107 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA ANNI TRE”.

Di confermare la prenotazione sui capitoli del Bilancio di Previsione 2022/2024 in corso di formazione, il complessivo importo a base d'asta presuntivamente pari a € 138.844,05 oltre IVA al 22%, per complessivi € 169.389,74, e l'importo presunto delle spese postali ad € 67.500,00, imputandolo come di seguito riportato:

TIT	MISS	PROGR	MACRO	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	09	04	03	1.03.02.11.999	10904	360	169.389,74	2022-23-24
1	01	02	03	1.03.02.16.002	10102	300	67.500,00	2022-23-24

- di confermare l'imputazione della spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

2022-2023-2024	2022-23-24	10904/360	€ 56.463,25
2022-2023-2024	2022-23-24	10102/300	€ 22.500,00

- di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi” che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

A presentazione fattura	€ 236.889,74
-------------------------	--------------

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

Di precisare altresì che si provvederà, con separato provvedimento in sede di aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi, alla determinazione definitiva del predetto impegno di spesa;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Musumeci;

Di dare atto:

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e dell'art.1 c.9 lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.53 del D. Lgs. 165/2001;

che la presente determinazione:

va pubblica all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2015;

va inserita nel registro generale tenuto presso l'ente.

avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro i suddetti termini decorrenti dalla notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

dott.ssa Valentina Musumeci

La sottoscritta Valentina Musumeci Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Data, 04.10.2022

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

D.ssa Valentina Musumeci

La sottoscritta Valentina Musumeci Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta **riflessi diretti** sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 04.10.2022

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

D.ssa Valentina Musumeci

Si attesta, ai sensi dell'art.55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n.48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

TIT	MISS	PROGR	MACRO	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	09	04	03	1.03.02.11.999	10904	360	169.389,74	2022-23-24
1	01	02	03	1.03.02.16.002	10102	300	67.500,00	2022-23-24

Data, 04.10.2022

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

D.ssa Valentina Musumeci

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI PER ANNI TRE

Dati Principali

Tipologia di procedura

Altro

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

CIG

9423005DB5

CUP

Responsabile

Responsabile del procedimento

VALENTINA MUSUMECI

MSMVNT82P51I754A

Stazione Appaltante

COMUNE DI SANTO STEFANO DI

CAMASTRA

Ente Committente

COMUNE DI SANTO

STEFANO DI CAMASTRA

Date

Inizio presentazione offerte



04/10/2022 17:57

Termine ultimo presentazione
offerte

12/10/2022 13:00

Limite stipula contratto



31/12/2022 00:00

CPV

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
79940000-5	Servizi di organismi di	Servizi di riscossione	100

Documentazione Gara

COMUNICAZIONE_CONTO_CORRENTE_DEDICATO.doc

64.5 Kb

CONTO CORRENTE DEDICATO

Capitolato Oneri Riscossione.pdf

95.3 Kb

CAPITOLATO D'ONERI

DGUE.doc

202.0 Kb

DGUE

Determina NUOVO Avvio Trattativa Diretta Riscossione.pdf

63.0 Kb

DETERMINA AVVIO T.D.

Dichiarazione art 39 e conflitto di interessi affidamenti.docx

19.4 Kb

DICHIARAZIONE ART. 39 CONFLITTO DI INTERESSI

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

01973900838

MUNICIPIA S.P.A.



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMPRESSE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL CODICE DELLA STRADA DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA – ANNI TRE

CIG 9423005DB5

CAPITOLATO D'ONERI

Articolo 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione affidata ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 106 (conv. in Legge n. 106/2011) ha per oggetto la gestione in via esclusiva del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali dell'ente incluse le violazioni al codice della strada per la durata di anni tre a partire dalla data di stipula del relativo contratto di concessione;
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto di gestione redatto dal concessionario e presentato in sede di gara.
3. Il concessionario subentra al Comune ovvero al precedente concessionario in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dal presente capitolato. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Con l'assunzione del servizio il concessionario assume la qualifica di agente contabile a denaro e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Articolo 2 - Durata e decorrenza della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di anni 3 (tre) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

2. Al termine della concessione il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Qualora a tale data non fossero ancora completate le procedure di assegnazione del servizio, il concessionario, su espressa richiesta del Comune, sarà comunque tenuto ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un massimo di anni DUE.

3. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione ovvero prima dell'avvio della stessa, vengano emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa o, in ogni caso, precludano l'affidamento delle attività a concessionari privati.

Articolo 3 - Attività di riscossione coattiva

1. Il concessionario dovrà assicurare le attività di cui al precedente articolo 1, comma 1, e l'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Tale obbligo sussiste anche per le entrate affidate al precedente concessionario/agente della riscossione e non riscosse, in tutto o in parte, alla data di assunzione del servizio.

2. In particolare il concessionario dovrà:

a) predisporre, stampare e notificare, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di liste di carico

fornite dall'amministrazione comunale, le ingiunzioni di pagamento nonché produrre tutti gli avvisi derivanti dalla fase di accertamento non ancora avviate alla riscossione esecutiva;

b) attivare, senza limiti territoriali e nel rispetto della normativa vigente, tutte le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate;

c) provvedere alla riscossione coattiva delle entrate;

d) rendicontare c/o riversare le somme incassate;

e) effettuare i rimborsi a favore dei contribuenti/utenti in caso di somme riscosse e riconosciute non dovute;

3. Le ingiunzioni di pagamento di cui alla lettera a) del comma 2 devono riportare, secondo la normativa vigente in materia, tutte le informazioni utili per l'identificazione della fattispecie imponibile, dell'importo dovuto con distinta indicazione, per ciascun anno d'imposta, dell'entrata dovuta, delle sanzioni e degli interessi, gli uffici a cui rivolgersi per ottenere informazioni complete sull'atto nonché le modalità per proporre ricorso.

4. Sulla base del progetto esecutivo presentato in sede di gara e tenendo conto delle condizioni minime

previste dalla normativa vigente in materia, che non potranno comunque essere peggiorate, dovranno

essere definite:

- a) le procedure per la formazione e la consegna dei ruoli/liste di carico;
- b) i termini di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento;
- c) le modalità di riscossione delle somme secondo gli ultimi sistemi di pagamento;
- d) le modalità ed i termini di rimborso ai contribuenti/utenti delle somme eccedenti a quelle complessivamente richieste nonché delle somme riscosse e riconosciute non dovute;
- e) le modalità ed i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e per l'ottenimento del diritto al discarico e del rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive;
- f) le procedure di sgravio, sospensione e rateizzazione delle somme;

5. Sono affidate al Concessionario anche le attività di concessione e gestione di rateizzazioni di entrate

oggetto del contratto, da effettuarsi a norma dei Regolamenti Comunali, e il relativo recupero coattivo

in caso di decadenza dalla concessione della rateizzazione.

6. Il Concessionario provvede inoltre alla gestione del contenzioso relativo insorto in relazione alle entrate oggetto di affidamento in sede tributaria o dinanzi ad altro Giudice competente alle condizioni offerte in sede di gara, fermo restando la facoltà del Comune, in qualità di Ente impositore, di essere presente nel giudizio ove richiesto o ritenuto utile dall'Ente stesso. Incombe sul Concessionario l'obbligo di fornire all'Ente informazioni periodiche sullo stato del processo e sull'esito del giudizio.

Articolo 4 – Conti correnti dedicati e riversamento degli incassi al comune

1. Il concessionario provvederà ad incassare gli importi versati dai contribuenti su appositi conti correnti postali o bancari intestati al Comune.

2. Il concessionario è tenuto a rendicontare i risultati della sua attività per ogni singola entrata, entro la prima decade di ogni mese. Dopo tale rendicontazione il Concessionario potrà emettere fattura che sarà liquidata nei termini di legge.

Articolo 5 - Rendicontazione contabile degli incassi

1. Il concessionario è tenuto a presentare al Comune la rendicontazione contabile degli incassi così articolata:

a) rendicontazione periodica sintetica finalizzata alla corretta imputazione contabile delle somme incassate ai sensi del precedente articolo 4, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo del servizio, contenente l'indicazione de:

- le somme incassate e/o rimborsate distinte tipologia di tributo/entrata, sanzioni, interessi e recupero spese;
- il numero di lista di carico ovvero il numero di avviso di accertamento (se presente);
- l'anno di imposta;
- le modalità e la data di versamento;
- il compenso trattenuto dal concessionario;
- il netto spettante al comune;
- il netto spettante alla Città Metropolitana (se trattasi di tassa rifiuti);
- il riparto finale delle somme incassate distintamente per concessionario, comune/provincia, il totale versato e gli estremi del riversamento;

b) rendicontazione periodica analitica delle riscossioni e dei rimborsi, distinta per tipologia di entrata, contenente l'anagrafica dei versamenti eseguiti da ciascun contribuente e della relativa tipologia/causale e dei rimborsi effettuati, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo offerto in sede di gara;

c) rendicontazione annuale da presentarsi entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 6 - Trasmissione di dati e informazioni

1. Il concessionario è altresì obbligato, oltre a quanto indicato all'articolo precedente, a trasmettere al Comune, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in formato cartaceo o su supporto informatico, inerenti:

- a) lo svolgimento del servizio;
- b) i dati analitici/aggregati e ordinati secondo richiesta inerenti alle riscossioni gestite dal concessionario per conto del Comune nell'ambito del servizio medesimo.

Articolo 7 - Gestione informatizzata del servizio e interscambio informativo tra concessionario e Comune

1. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio di riscossione con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, attraverso l'utilizzo di software in grado di:

- a) garantire la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti;

b) soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative;

c) essere compatibile con i software in uso all'ufficio Tributi consentendone l'esportazione dei dati.

2. La medesima procedura software dovrà essere messa gratuitamente a disposizione dell'amministrazione comunale attraverso uno specifico portale web attivo 24h su 24h ai fini dell'interscambio delle informazioni secondo modalità indicate nel progetto esecutivo di gestione del servizio;

3. A tal fine il concessionario è tenuto ad installare/rendere disponibile la procedura presso gli uffici del comune nonché a garantire al personale addetto idonea formazione per l'utilizzo del software. Restano a carico del comune gli adeguamenti delle strumentazioni hardware e delle infrastrutture tecnologiche necessarie a rendere funzionante il software.

4. In ogni caso i dati informatici dovranno essere nella disponibilità dell'ente senza limiti di tempo anche una volta scaduta la concessione.

Articolo 8 - Versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Nell'ambito dell'attività di riscossione coattiva della tassa/tariffa sui rifiuti il concessionario è tenuto a versare alla Città Metropolitana, secondo le modalità ed i termini previsti al precedente articolo 4, le somme incassate a titolo di tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Articolo 9 - Remunerazione del servizio

1. Per l'attività di riscossione oggetto della presente concessione, il concessionario è compensato con un aggio posto a base d'asta, soggetto a ribasso (al netto di IVA, se ed in quanto dovuta), nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

2. Per l'attività di cui al presente articolo spetta altresì al concessionario il rimborso fisso per ogni ingiunzione emessa quantificato in € 8,00 (otto), il rimborso delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure esecutive nella misura prevista dalla legge.

3. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito del contribuente/utente iscritto nella lista di carico, al concessionario non spetta alcun aggio.

4. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integralmente il debito del contribuente/utente iscritto nel ruolo/lista di carico, il comune riconosce al concessionario il rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento.

5. In caso di presentazione di comunicazione di inesigibilità, spetta al concessionario esclusivamente il rimborso delle spese di cui al precedente comma 4.

Articolo 10 - Equilibrio economico del contratto

1. In caso di modifiche normative o regolamentari che comportino una significativa alterazione del sinallagma contrattuale, le parti si impegnano a mantenere e preservare l'equilibrio economico del contratto mediante la revisione dell'aggio ovvero la gestione di servizi collegati.

Articolo 11 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato. Dal giorno di assunzione del servizio il concessionario assumerà la completa responsabilità dello stesso e lo dovrà gestire nel rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e future;
- b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri e nel progetto esecutivo di gestione del servizio presentato in sede di gara.

2. Il concessionario si impegna a:

- improntare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, buon andamento nonché di correttezza e di trasparenza nei confronti dei contribuenti;
- mettere a disposizione degli utenti, a proprie spese, tutta la modulistica necessaria;
- garantire il coordinamento e l'interscambio informativo con il comune secondo quanto indicato nel progetto esecutivo di gestione del servizio.

3. Al fine di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali del servizio potranno essere sottoscritti uno o più protocolli d'intesa tra l'amministrazione comunale ed il concessionario.

Articolo 12 - Resa del conto giudiziale

1. Il concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti.

2. Il concessionario, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/2000 e nell'articolo 74 del R.D. n. 2440/1923.

3. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la denuncia del fatto alla Corte dei conti.

Articolo 13 - Responsabile della concessione

1. Il concessionario provvederà a nominare un responsabile della concessione a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del servizio, scegliendolo tra persone in possesso di idonea professionalità ed esperienza e di adeguato titolo di studio.

2. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato al Comune, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla nomina.

Articolo 14 - Personale del concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad avvalersi di personale qualificato ed abilitato all'esercizio delle funzioni di riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 112/1999.

2. Il personale addetto al servizio di riscossione dovrà essere comunicato all'amministrazione comunale e munito della tessera di riconoscimento. Il personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta del Comune nel caso in cui il relativo comportamento incida sulla qualità e sulla serietà del servizio.

3. Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

4. Il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

Articolo 15 – Sportello utenti

1. Il Concessionario è tenuto a garantire a sue spese per tutta la durata del contratto, uno sportello dedicato al servizio di riscossione, presso la sede Comunale, dotato di apposito portale dedicato, indirizzo e-mail, e numero di telefono nonché di idonee risorse umane. Dei recapiti e orari di ricevimento del pubblico dovrà essere data notizia negli atti della riscossione emessi.

2. Lo sportello di cui sopra, da attivarsi entro tre mesi dalla data di affidamento, dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dell'utenza e comunque non inferiore alle 6 ore settimanali. Gli orari di apertura dovranno essere concordati con il comune e coincidere il più possibile con quelli degli uffici comunali, in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione degli orari.

3. Il personale impiegato presso l'Ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario si assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.

2. Il concessionario si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione

delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti. L'Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della "filiera delle imprese" a qualsiasi titolo interessate alla esecuzione del servizio sia inserita la suddetta clausola.

3. Il concessionario si impegna a che i pagamenti inerenti il presente contratto siano effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni su conti correnti dedicati aperti presso banche o la società Poste Italiane

spa. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare saranno comunicati al Comune entro sette giorni dalla loro accensione.

4. Si applicano altresì le sanzioni previste all'art.6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.

Articolo 17 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, tutte le norme di legge di riferimento per la gestione del servizio e gli eventuali regolamenti comunali.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze

prefettizie e comunali, le circolari e i provvedimenti emanati o emanandi dal Comune che abbiano comunque attinenza con il servizio assunto.

Articolo 18 - Oneri diversi a carico del concessionario

1. Il concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è tenuto a:

- applicare i regolamenti approvati dall'amministrazione comunale;
- agire in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in relazione alle proprie competenze;
- informare costantemente l'utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro

connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;

- dare esecuzione al progetto riguardante le modalità di gestione del servizio prodotto con l'offerta;
- porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d'offerta;
- non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerati ad ogni effetto servizio pubblico.

2. Qualora previsto nel progetto esecutivo di gestione del servizio, il concessionario sarà tenuto a presentare al Comune, entro sei mesi dall'assunzione del servizio, per la relativa approvazione, la carta di qualità del servizio di riscossione, nella quale saranno individuati i livelli qualitativi minimi di gestione del servizio, preventivamente concordati con l'amministrazione comunale ed eventualmente concertati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. Nei casi di cui al comma 2, la mancata predisposizione della carta di qualità del servizio comporta la decadenza della concessione.

Articolo 19 - Assicurazione a carico del Concessionario

1. Il concessionario è tenuto, prima della stipula del contratto, a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione comunale dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.
2. Tale copertura assicurativa deve prevedere, complessivamente, un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

Articolo 20 - Riservatezza

1. Tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso del concessionario in ragione del servizio affidato in concessione sono coperte dal segreto d'ufficio.
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute nel d.Lgs. n. 196/2003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'articolo 29 del d.Lgs. n. 196/2003, il concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Tutte informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno od all'esterno del concessionario.

Articolo 21 - Obblighi in materia di anticorruzione

1. Il concessionario, consapevole delle conseguenze di cui all' art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi e negoziali nei propri confronti.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi

titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al

presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

3. Il Comune verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Penali

1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano le seguenti penalità:

a) mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti delle somme riscosse: penale pari al 100% della somma di cui è stato ritardato od omesso il versamento, oltre agli

interessi moratori determinati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di cinque punti percentuali. La penale è ridotta del 95%, del 90% e del 75% se il riversamento è effettuato con un ritardo non superiore, rispettivamente, a dieci giorni, trenta giorni e sei mesi;

b) mancata trasmissione dei rendiconti sintetici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a): € 500;

c) mancata trasmissione dei rendiconti analitici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): € 1.000;

d) mancata resa del conto giudiziale della gestione: € 5.000;

e) tardiva, irregolare o incompleta trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 5: € 500,00;

f) mancata trasmissione di dati e informazioni richieste dal Comune ai sensi dell'articolo 6 ovvero trasmissione tardiva oltre 30 giorni: € 500,00 per ogni richiesta;

g) mancata predisposizione della Carta di qualità del servizio (se prevista): € 2.000,00;

h) violazione degli obblighi in materia di anticorruzione: € 5.000,00;

i) violazione all'obbligo di osservanza di leggi e regolamenti: € 250,00 per ogni violazione accertata;

j) diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: € 2.000,00.

2. Ai fini e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 23, comma 1, lettera d), sono considerate gravi le violazioni di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), g) h) e j).
3. In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del responsabile del servizio, che vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.
4. Qualora siano accertati i fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o di un obbligo del concessionario, il Comune contesterà gli addebiti, prevedendo un congruo termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o chiarimenti.
5. Se le giustificazioni non vengono prodotte ovvero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Comune irrognerà, con atto motivato, le penalità previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e, in difetto, si provvederà all'incameramento della cauzione.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 23 - Decadenza dalla concessione

1. Ad integrazione e specificazione delle ipotesi di decadenza dalla gestione previste dall'articolo 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, il concessionario decade dalla presente concessione se:
 - a) si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - b) non attiva e mantiene, per tutta la durata della concessione, lo sportello di cui all'articolo 15;
 - c) non effettua il riversamento delle somme incassate entro sei mesi dalla scadenza fissata all'articolo 4, previa notifica di apposita diffida con l'indicazione di un termine per adempiere;
 - d) incorre in tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate;
 - e) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni contenute nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione.
 - f) Risulta per due volte inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse.
2. La decadenza viene richiesta dal Comune al Ministero dell'economia e delle finanze, previa contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

3. La decadenza determina la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.

4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del Comune, che redige apposito verbale, consegna entro quindici giorni dalla data di notifica dell'atto di decadenza la documentazione riguardante la gestione.

Articolo 24 - Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche 2 Articolo 47, comma 2, d.Lgs. n. 112/1999 dell'organizzazione del concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.

Articolo 25 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

1. Anche dopo la scadenza del contratto, il Concessionario relativamente alle liste di carico ed elenchi

debitori trasmessi entro la suddetta scadenza dovrà portare a conclusione i procedimenti di riscossione

coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive affidate alle medesime condizioni previste per il presente affidamento entro e non oltre 18 mesi dalla consegna da parte dell'Ente della relativa lista. Dovrà inoltre continuare a gestire e portare a conclusione i procedimenti di rateizzazione già concessi dal medesimo nel periodo di vigenza del contratto.

2. Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri per il comune, è tenuto a:

a) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate per la riscossione coattiva a mezzo ruolo/ingiunzione di pagamento, non riscosse, scadute o ancora da scadere;

b) trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo;

c) trasferire al comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attività di riscossione.

3. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico standard (csv excel, ecc) secondo modalità e caratteristiche concordate con l'amministrazione comunale o il subentrante senza nessun onere a carico dell'ente.

Articolo 26 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune effettua il controllo sull'attività di riscossione coattiva e sulle quote per le quali viene chiesto il discarico per inesigibilità secondo le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 112/1999.

2. Il Comune, per mezzo di suo funzionario o altro soggetto appositamente delegato, potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione del servizio allo scopo di accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle condizioni contrattuali vigenti.

3. Ai fini di cui al comma 1 il concessionario sarà tenuto a

a) sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire al comune tutta la documentazione, le notizie ed i dati richiesti;

b) consentire all'amministrazione il libero accesso ai propri uffici e locali.

4. Il diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.

Articolo 27 - Oneri a carico del comune

1. Il Comune si impegna a:

a) consegnare con apposito verbale ed entro 6 mesi dall'assunzione del servizio, gli elenchi delle entrate iscritte in ruoli/liste di carico per la riscossione coattiva, scadute ed ancora da scadere, non riscosse. Ai fini della riscossione la consegna di tali elenchi è equiparata alla consegna del ruolo/lista di carico;

b) consegnare, con apposito verbale ed entro 6 mesi dall'assunzione del servizio, le banche dati occorrenti per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione;

c) fornire al concessionario qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o disponibilità, necessario o utile ai fini dell'espletamento del servizio;

d) favorire l'esecuzione del servizio anche mediante idonea informativa fornita ai cittadini;

e) trasmettere al concessionario, durante il periodo di durata della concessione, tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio.

2. La consegna del materiale di cui al comma 1 avverrà in formato cartaceo o, in sua sostituzione, in formato elettronico, laddove disponibile.

Articolo 28 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Articolo 29 - Divieto di sub-concessione e cessione del contratto

1. Al concessionario è fatto espresso divieto di sub-concedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto della presente concessione.
2. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

Articolo 30 - Domicilio

1. Il concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio presso il Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME). A tale domicilio dovranno essere ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale.

Articolo 31 - Cauzione definitiva

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente

capitolato, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione,

una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 103 del d. Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.

Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le disposizioni dell'art. 103 del d. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella

graduatoria. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, "a premio unico", ha durata pari a quella della concessione, maggiorata di anni 2 (due anni); essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della

formale sottoscrizione del contratto. La cauzione definitiva è svincolata al termine della durata contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'aggiudicatario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora dell'aggiudicatario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell'aggiudicatario stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R, fax o pec, e conseguente costituzione in mora dell'aggiudicatario, il tutto nel puntuale rispetto della legge 241/1990. Si precisa che l'importo della cauzione definitiva, di cui sopra, s'intende ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità per "servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali", rilasciata da primario Ente certificatore aderente al SINCERT o analogo ente europeo.

Articolo 32 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia della riscossione coattiva delle entrate;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Articolo 33 - Controversie

1. Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di PATTI.

2. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie inerenti i danni patrimoniali, all'immagine e da disservizio causati dal concessionario per effetto del rapporto di servizio.

3. Trova altresì applicazione l'articolo 20, comma 4, del d.Lgs. n. 112/1999.

Articolo 34 - Spese

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del comune.

Articolo 35 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le norme contenute nel:

- Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e relativi decreti attuativi;
- Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e relativi decreti attuativi;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento generale delle entrate comunali.


Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
dott.ssa Valentina Musumeci